

(N. 886)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1950

Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie
a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

ONOREVOLI SENATORI. — Col regio decreto 11 ottobre 1934, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, fu istituito l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, con sede in Firenze, con lo scopo di assicurare una occupazione rimunartiva ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro, e con preferenza ai ciechi di guerra.

Con lo stesso provvedimento furono stabilite a favore dell'Ente alcune agevolazioni, equiparandolo alle Amministrazioni dello Stato in materia fiscale, ed esentandolo, per la durata di dieci anni, da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale o comunale.

Le finalità dell'Ente, di carattere assistenziale e sociale, furono realizzate attraverso una importante attività industriale, offrendo, col lavoro, i mezzi di vita ai minorati d'ambo

i sessi; ma tale attività fu quasi stroncata dagli eventi bellici, specie per i danni causati agli stabilimenti.

L'Ente si accinse subito all'opera della sua ricostruzione e, per agevolargli il compito, il termine di dieci anni su ricordato venne, con decreto legislativo 4 novembre 1947, n. 1456, prorogato fino al 7 dicembre 1949.

L'attività produttiva dell'Ente ha assoluto bisogno di essere confortata da ogni possibile intervento; ed in particolare, attese le sue finalità istituzionali, non può non ravvisarsi la necessità di un'ulteriore proroga dei benefici di carattere fiscale e tributario di cui ha fruito finora.

Per le gravi distruzioni subite, l'Ente può essere considerato quasi come all'inizio del

suo impianto, dopo la forzata interruzione del periodo bellico, con l'aggravamento di ingenti danni agli opifici e della perdita totale di tutte le scorte di materie prime conservate nei magazzini.

La concessione di una ulteriore proroga è, pertanto, inderogabile e, tenuto conto del tempo prevedibile per un riassetto del suo funzionamento, la proroga stessa viene sta-

bilita per un ulteriore periodo di cinque anni.

Il disegno di legge provvede, perciò, a prorogare per cinque anni la validità delle disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, già prorogate col decreto legislativo 4 novembre 1947, n. 1456, fino al 7 dicembre 1949.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni 10, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, hanno effetto per ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954.